

# Chirurgia estetica esente da Iva senza attestazione prima delle regole 2023

## Imposte indirette

La modifica normativa non vale per il passato: bastano le prove documentali

**Giorgio Emanuele Degani  
Damiano Peruzza**

La Cgt di Rimini, con sentenza n. 158/2/2024 (presidente De Cono, relatore Ercolani) ha riconosciuto l'esenzione Iva su prestazioni sanitarie di medicina estetica, contestata per l'anno di imposta 2017 dalle Entrate con avviso impugnato dal medico.

È uno dei primi casi in cui si richiama la recente modifica in sede di conversione del Dl 145/2023, in forza della quale il legislatore ha normato i requisiti delle prestazioni esenti. La legge 191/2023 di conversione ha permesso di superare i diversi orientamenti forniti dalla prassi (circolare 4/E/2005) e dalla giurisprudenza, dapprima europea (Cgue, sentenza 21/3/2013, causa C-91/12) e successivamente nazionale (Cassazione 26096/2022), che ha riconosciuto l'esenzione per le prestazioni con scopo terapeutico mentre l'ha esclusa per gli interventi che rispondono a finalità cosmetiche.

Per stabilire il confine tra le due aree, imponibile ed esente, l'articolo 4-quater, legge 161/2023 ha disposto che possa applicarsi l'esenzione Iva al ricorrere di due condizioni: le prestazioni devono essere volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute oppure a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica del paziente; tali finalità devono risultare da apposita «attestazione medica».

Il secondo requisito, dovrebbe essere di carattere innovativo, in quanto si prevede una prova rafforzata, cioè che la natura curativa della prestazione risulti certificata da apposita prescrizione medica. Tale requisito non era richiesto in precedenza e, secondo la legge 191/2023, «resta fermo il trattamento Iva applicato alle prestazioni effettuate»: dovrebbe essere richiesto, pertanto, solo per le prestazioni rese dall'entrata in vigore della modifica normativa (17 dicembre 2023).

Ritenendo irrilevante la modifica normativa sopravvenuta, la Corte riminese ha riconosciuto la spettanza dell'esenzione, dopo aver esaminato la documentazione attestante l'abilitazione professionale del medico, le finalità terapeutiche delle prestazioni risultanti dalle cartelle cliniche e la sussistenza del carattere sanitario e non puramente estetico delle prestazioni, attestata da apposita perizia giurata redatta da un medico legale.

A fronte delle prove esibite dal ricorrente, che dimostrano la sussistenza del titolo per l'esenzione, secondo i giudici l'ufficio si era invece limitato a contestazioni generiche, basate su opinioni dei funzionari non sorrette da elementi tecnici né da una controperizia proveniente da professionisti del settore sanitario. L'approccio è di natura fattuale-probatoria e si ritengono poco significativi ai fini del contendere, se non irrilevanti, gli impatti delle novità introdotte nel 2023. Peraltro, si rileva che la tematica è oggetto del Dl omnibus: questo ha escluso la possibilità, in ogni caso, di chiedere rimborsi d'imposta per i contribuenti per i periodi d'imposta antecedenti alla novella del 2023. Il tutto, tutelando il legittimo affidamento del contribuente per i trattamenti passati.